

*Liceo Artistico*  
*“Sabatini-Menna”*  
*Salerno*

**Bisogni Educativi Speciali**  
**VADEMECUM**  
**ESAMI DI STATO**

**Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado**

Il MIUR, con l'**Ordinanza Ministeriale n.37 del 17 maggio 2014**, ha pubblicato le istruzioni e le **modalità organizzative per lo svolgimento degli Esami di Stato nella Scuola Secondaria Superiore**.

Nell'Ordinanza vengono confermate le indicazioni già emanate lo scorso anno, ma sono chiarite meglio le procedure da adottare per l'ammissione degli studenti disabili e fornite **indicazioni per le prove d'esame degli studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento**, come stabilito dalla Legge 170/10 e, in particolar modo, dal DM 5669/11.

Le disposizioni previste per gli **alunni con disabilità** sono riportate negli articoli 2, 13 e 17. Inoltre indicazioni specifiche per le Commissioni dove sono presenti candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (**D.S.A.**) sono illustrate nell'artt. 2, 7, 13 e 18. Negli articoli 7, 13 e 18 sono stati introdotti per la prima volta i riferimenti agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (**BES**).

Di seguito si riportano gli elementi più utili per una corretta informazione agli studenti e alle loro famiglie.

## • **Disabilità Legge 104/92**

Gli alunni disabili della scuola secondaria di II grado che hanno seguito un **percorso didattico individualizzato-differenziato** sono ammessi a sostenere esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate unicamente al rilascio dell'attestazione delle competenze.

I testi delle prove sono elaborati dalla Commissione sulla base della documentazione fornita dal Cdc.

Al termine viene rilasciata un'**attestazione delle competenze** x art.13 DPR 323/1998. E' importante ricordare che le prove differenziate vanno indicate nell'attestazione, ma non nei tabelloni.

Per gli alunni disabili che sostengono gli esami di Stato e conseguono il **diploma** la Commissione può predisporre prove equipollenti consistenti nell'uso di mezzi tecnici o in modalità differenti di sviluppo dei contenuti culturali e professionali che comprovano che il candidato ha raggiunto una preparazione per il rilascio del titolo studio con valore legale.

Nello specifico:

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'articolo 16, della legge n. 104, del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di

prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

## • **Disturbi Specifici dell'Apprendimento – DSA-**

(Alunni **con diagnosi** di Dislessia, Disortografia, Discalculia, Disturbo della comprensione del testo..)

Il **Consiglio di classe** dà indicazioni alla commissione attraverso il **documento del 15 maggio**, dove viene inserito il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto 5669 del 12 luglio 2011.

Tale documentazione sarà alla base della predisposizione delle modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Nell'esame dei candidati con DSA, la **Commissione** terrà in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzate e elaborato dal **Cdc**.

A tal proposito si suggerisce che il Cdc predisponga un **dossier** a parte, relativo al percorso scolastico dello studente con DSA, contenente diagnosi, profilo di funzionamento, PDP, forme di verifica valutazione e, comunque, tutti quei documenti che possono essere utili alla commissione affinché valuti con completezza e imparzialità l'apprendimento dello studente con DSA. Il dossier deve essere consegnato direttamente al Presidente della Commissione d'Esame e alla Commissione stessa all'atto dell'insediamento.

Sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di Classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo studente nel corso dell'anno scolastico.

In particolare tali studenti:

- A. possono utilizzare tutti gli **strumenti compensativi** indicati nel PDP già utilizzati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell'esame (art. 5 del DM 5669/2011);
- B. accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l'una alternativa all'altra:
  - *Testi trasformati in formato MP3 audio*
  - *Lettore umano*
  - *Trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale*
- C. hanno diritto a **tempi aggiuntivi** per l'espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono quantificabili nel **30%** in più del tempo previsto per il gruppo classe; con particolare attenzione ai tempi necessari all'accertamento delle competenze afferenti la lingua straniera;
- D. hanno diritto all'adozione di **criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma**;

- E. nel caso in cui ci sia stata **dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e** possono sostituire la prova scritta con una prova orale la cui modalità e i cui contenuti saranno definiti dalla Commissione d'Esame. La prova orale dovrà essere sostenuta dal candidato o il giorno stesso, in contemporanea o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte.

La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d'anno sia in sede di esame di Stato. Devono però ricorrere le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;
  2. richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
  3. approvazione da parte del Cdc confermando la dispensa, in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli interventi di natura pedagogico-didattica.
- D. Nel caso in cui ci sia stato esonero dalla lingua straniera, (art. 6 c. 6 del DM 12 luglio 2011) è prevista solo l'attestazione delle competenze (art. 13 dpr 323/1998). Tutto ciò comparirà nell'attestato rilasciato allo studente e non nei tabelloni affissi all'albo.

## • **Alunni con altre situazioni BES**

(alunni con bisogni educativi speciali individuati dai Consigli di classe ma **non** certificati)

Per le situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali individuati dai Consigli di Classe, ma non certificati, lo stesso CdC dovrà fornire alla commissione le adeguate indicazioni per affrontare l'esame.

La commissione, da canto suo, dovrà tenere in considerazione le situazioni segnalate per i casi per i quali è stato redatto apposito PDP.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA